

CONVENZIONE

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO X – AT Milano con sede a Milano, in Via Soderini, 24 rappresentato da **dott. Yuri Coppi, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Ufficio X - AT Milano- Lombardia, nato a Roma il 15.07.1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio X Milano (C.F.80099830152)**

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

I.C. "Daniela Mauro"

con sede a Pessano con Bornago, in Via Roma, 8 rappresentata da **prof. Monica Meroni, Dirigente Scolastico, nata a Gorgonzola (MI), il 22.06.1965, domiciliato per la carica di DIRIGENTE SCOLASTICO EFFETTIVA presso la sede dell'I.C. "Daniela Mauro", che rappresenta;**

FONDAZIONE "DON CARLO GNOCCHI" ONLUS

con sede legale in Milano, Via Carlo Girola, 30, C.F. 04793650583 – Partita I.V.A. 12520870150 qui rappresentata dal **Dott. Antonio Dennis Troisi, nato a Milano, il 08/01/1982, nella sua qualità di Direttore dell'Area Territoriale Nord e domiciliato per la carica presso la sede legale.**

Le Parti dichiarano, ciascuno, di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresentano.

VISTA la normativa di seguito indicata:

Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità" art. 1;

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382";

Legge 4 agosto 1977, n. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico";

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Legge Regionale della Lombardia, 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio - Norme di attuazione" e successive modificazioni;

Legge Regionale della Lombardia, 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia";

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Ministeriale, 9 luglio 1992, *“Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

Decreto Legislativo, 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*,

Decreto Legislativo, 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” art. 139*;

D.M. 24 luglio 1998, n. 331 *“Modalità per la formazione delle classi e degli organici”*;

Decreto del Presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Legge 10 marzo 2000, n. 62 *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

Legge 22 marzo 2000, n. 69 *“Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”*;

Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” art. 14*;

Decreto Ministeriale n. 201/2000 *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*;

Direttiva 15 maggio 2002, n. 53 *“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440”*,

Legge 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;

Decreto Legislativo, 19 febbraio 2004, n. 59 *“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

CCNL comparto Scuola, vigente;

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 *“Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289”*

Delibera regionale N.VIII/3449 del 07.11.2006 *“Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23 febbraio 2006, n.185).*

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 *“La Buona Scuola”*

Linee Guida sull'integrazione scolastica 4 agosto 2009 del MIUR

D.P.R. n. 254, del 16 novembre 2012 recante il *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)*

MIUR- Linee Guida dell'inclusione 6832 del 30/06/2017.

DM.741/2017 Certificazione competenze primaria e primo ciclo di istruzione

Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n.96 *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*

PREMESSO CHE

- da anni è in funzione nel territorio comunale di Pessano con Bornago una Scuola dell'Infanzia e Primaria Speciale, ora annessa al Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione “Don Carlo Gnocchi”, frequentata da alunni portatori di disabilità ed affetti da gravi minorazioni fisiche e/o neuropsichiche e/o sensoriali da qualunque causa dipendenti, che possono pregiudicare l'inserimento ed una efficace integrazione nelle scuole/classi comuni;
- la Scuola è conosciuta nel territorio di riferimento per l'offerta educativa e didattica, per l'elevato grado di professionalità e qualità ed in quanto risponde, con interventi qualificati, ai bisogni specifici degli utenti disabili e delle loro famiglie;
- nell'ambito delle classi della Scuola sono erogate, in concorso tra diverse istituzioni, prestazioni dirette a promuovere il benessere dei minori, a favorire lo sviluppo dell'autonomia e delle potenzialità globali di apprendimento e ad orientare il progetto di vita adulta. Ciò avviene attraverso l'attivazione di interventi educativi e didattici e di tipo socio-sanitario e assistenziale, nel rispetto delle norme sull'istruzione obbligatoria e di quelle dell'integrazione scolastica, ai sensi della legge quadro 5/2/1992 n. 104 (art. 12,13,18) sull'integrazione dei soggetti con disabilità grave e/o complessa;
- la Scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria, strutturalmente ubicate presso il Centro “S. Maria al Castello” di Pessano con Bornago in Piazza Castello 20, sono dotate di ogni attrezzatura e caratteristica prevista dalle vigenti normative regionali, appositamente create per offrire una modularità di spazi e favorire una particolare flessibilità organizzativa e didattica.

RILEVATO CHE

- la piena realizzazione degli obiettivi sopra declinati è possibile solo con la necessaria sinergia fra i soggetti coinvolti, chiamati a garantire funzionalità ed efficacia delle prestazioni, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche e materiali, come stabilito dal legislatore nazionale e regionale;
- a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere il presente accordo per dare continuità all'azione educativa - didattica e realizzare l'effettiva complementarietà degli interventi di sostegno per l'integrazione scolastica e per lo sviluppo/mantenimento delle autonomie di base.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'istituzione, consta di **TRE** pluriclassi della Scuola Primaria Speciale e di una sezione di Scuola dell'Infanzia Speciale:

- a. La scuola dell'Infanzia è finalizzata ad accogliere, promuovere e arricchire l'esperienza vissuta dei bambini, in una prospettiva evolutiva di crescita all'interno di un contesto educativo orientato al benessere. ("Continuità ed unitarietà del Curricolo - Indicazioni Nazionali – 2012).
- b. La scuola Primaria, è finalizzata a garantire il soddisfacimento dell'obbligo scolastico e formativo previsto dalla normativa vigente e per assicurare la presenza sul territorio di una struttura di accoglienza dedicata ai disabili gravi, la cui integrazione nelle classi di scuola comune è preclusa dai bisogni specifici e dalla necessità di un intervento clinico abilitativo continuativo. L'iter scolastico e formativo è fondato sulla redazione annuale del P.E.I. e di un Progetto di vita, secondo le Linee Guida MIUR del 04/08/2009, le Linee Guida dell'inclusione del 30/06/2017.
- c. La scuola dell'Infanzia e Primaria Speciale operano per assicurare la presenza sul territorio di una struttura di accoglienza per i disabili gravi, la cui integrazione nelle classi di scuola comune è resa difficile dai bisogni specifici e dalla necessità, nella maggior parte dei casi, di un intervento medico e riabilitativo continuativo.
- d. La scuola dell'Infanzia e Primaria Speciale operano per assicurare la combinazione armonica e produttiva di riabilitazione e scuola, di terapia ed apprendimento, mediante interventi globali e compositi, tesi al conseguimento di obiettivi realisticamente idonei alla tipologia degli allievi e perseguiti secondo un corretto, mirato impiego delle risorse umane disponibili; questo, nell'ambito di una concreta collaborazione tra Soggetti istituzionali coinvolti nel progetto globale riabilitativo ed educativo- didattico degli allievi, e tra singoli operatori (docenti, specialisti, terapisti).
- e. Possono essere iscritti per l'a.s. 2023/24 gli alunni già frequentanti la Scuola dell'Infanzia e Primaria Speciale nell'a.s. 2022-2023

Art. 2

Le forme di collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e il Centro "S. Maria al Castello" della Fondazione "Don Carlo Gnocchi" sono esplicitate in un apposito regolamento interno, che disciplina i seguenti aspetti:

- a. definizione di un organigramma interno che contempri ruoli e competenze;
- b. calendario scolastico (giorni di sospensione dell'attività didattica; orario delle lezioni, di ingresso ed uscita ed eventuali autorizzazioni in deroga; utilizzo dei locali per attività connesse alla funzione docente) e degli incontri d'équipe;
- c. modalità di organizzazione del servizio in caso di sciopero e assemblee sindacali;
- d. modalità di erogazione del servizio pre-scuola e post-scuola;
- e. gestione delle emergenze (definizione degli ambiti di responsabilità, assicurazione infortuni, procedure di assistenza) e di esigenze particolari legate alle specifiche patologie degli alunni;
- f. salute e sicurezza
- g. rapporti con le famiglie (deleghe, modalità di comunicazione e di partecipazione alla vita della Scuola e della Fondazione);
- h. utilizzo concertato degli educatori e del personale assistenziale che opera a sostegno dell'attività educativo-didattica;
- i. modalità di accesso e gestione di tirocinanti;
- j. visite di istruzione;
- k. accesso ai documenti e tutela della privacy;
- l. modalità di accesso di terzi ai locali scolastici;
- m. protezione dal fumo passivo.

Viene esteso il regolamento vigente nel Centro Santa Maria al Castello sul fumo che ne dispone il divieto in tutta la struttura e prevede sanzioni pecuniarie per i casi di violazione del predetto divieto, ad esclusione delle specifiche zone riservate.

Art. 3

Le parti riconoscono che le funzioni necessarie al corretto funzionamento della Scuola dell'Infanzia e Primaria Speciale, si sostanziano nei seguenti servizi fondamentali:

- Docenza
- Rispetto dei requisiti di accreditamento, sicurezza, pulizia e manutenzione degli ambienti
- Interventi riabilitativi mirati

Al fine di garantire gli standard minimi di funzionamento, tali servizi/funzioni verranno adattati in relazione al numero degli alunni disabili iscritti, con la possibilità di trattenimento degli alunni alla Scuola dell'Infanzia.

Le risorse di personale per gli interventi socio-sanitari, educativi e assistenziali sono fornite dalla struttura che mantiene la competenza nella loro gestione.

Le risorse, umane, strumentali e finanziarie destinate dall'USR alla Scuola sono gestite dal Dirigente Scolastico con spirito di integrazione, secondo criteri di flessibilità, efficienza ed efficacia.

Durante la frequenza scolastica, al personale docente farà capo la responsabilità degli utenti.

Le parti evidenziano l'importanza del rapporto con le famiglie: si riconosce ai genitori degli alunni della Scuola il ruolo attivo nel concordare e definire gli obiettivi del programma di intervento, nel realizzare la continuità e la complementarietà del lavoro scuola/famiglia ed ogni altra attività sinergica finalizzata al benessere psico-fisico dei loro figli.

Art. 4

L'Ufficio Scolastico AT Milano provvede ad assegnare all'Istituzione scolastica, con riferimento specifico alla Scuola, un organico costituito da personale docente per garantire, sia alla Scuola dell'Infanzia che Primaria, il servizio scolastico nell'ambito delle disponibilità di organico.

Il numero totale delle classi/gruppi è definito sulla base del numero complessivo degli alunni già frequentanti la sezione dell'infanzia nell'a.s. 2022-2023 che verranno trattenuti un anno. Il numero degli alunni nella scuola primaria è definito dagli alunni frequentanti nell'a.s. 2022-2023 ammessi alla classe successiva per l'a.s. 2023-2024.

Per ogni classe/gruppo, si assegnerà il numero dei docenti necessario, tendenzialmente andando a garantire il rapporto docenti/alunni disabili 1:2, previsto a livello nazionale per l'assegnazione delle risorse di sostegno. Il numero totale delle classi e l'organico del personale docente sono suscettibili di eventuali aumenti o diminuzioni sulla base delle effettive necessità della Scuola e, comunque, con un rapporto alunni/posti in linea con la media regionale prevista e nell'ambito delle disponibilità di organico a livello provinciale. Verranno assegnati alla Scuola insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con precedenza a quelli in possesso del prescritto titolo di specializzazione e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel rispetto delle norme contrattuali definite a livello nazionale, il Dirigente inviterà i docenti alla partecipazione ad iniziative di formazione specifiche.

Gli insegnanti svolgono la loro attività in piena coesione con l'azione educativa dell'Istituto, in collaborazione con l'attività prestata dai servizi specialistici e dalle Aziende Ospedaliere di riferimento dei singoli alunni disabili.

L'orario di servizio dei docenti è definito dalla Legge 5/6/1990 n. 148 e dai successivi contratti di lavoro. Tra le attività connesse con il funzionamento della scuola di cui il III comma dell'art. 14 del D.P.R. 23/8/1988 n. 399

e del C.C.N.L. vigente rientrano gli impegni derivanti dalle esigenze di raccordo con gli operatori sanitari.

Art. 5

L'Ufficio Scolastico AT Milano procede ad eventuale assegnazione del personale ATA valutata la richiesta annuale del Dirigente Scolastico, opportunamente motivata nell'ambito delle disponibilità di organico.

Art. 6

I contributi erogati dai Comuni di residenza degli alunni per il diritto allo studio sono destinati all'ampliamento dell'offerta formativa.

Le attrezzature e i sussidi didattici acquistati con i fondi di cui sopra costituiscono dotazione della scuola e restano di proprietà dell'Istituto Scolastico.

Art. 7

Fondazione si impegna a:

- fornire i locali in comodato d'uso, l'arredamento, la manutenzione ordinaria dei locali medesimi, nonché tutti i servizi necessari per il buon funzionamento della scuola. I locali scolastici devono essere utilizzati in modo esclusivo dalla scuola e per le finalità didattiche previste dal piano dell'offerta formativa. Eventuali richieste formulate da terzi devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico e dalla Coordinatrice del servizio;
- provvedere all'assistenza profilattica, medico-terapeutica generale e specialistica degli alunni, nonché al relativo personale fornito di idonea specializzazione;
- sostenere l'opera degli insegnanti mediante un servizio medico-psico-pedagogico;
- attivare la presa in carico del bambino definendone i bisogni sanitari (medici e riabilitativi) assistenziali ed educativi, aprendo la pratica sanitaria e dandone comunicazione alla scuola;
- assicurare attraverso il medico referente del centro (neuropsichiatria infantile) unità e convergenza tra il programma riabilitativo-educativo e il P.E.I.;
- fornire le competenze sanitarie, assistenziali, psico-pedagogiche e riabilitative necessarie con personale specializzato, come previsto dalle delibere regionali riguardanti la riabilitazione extra-ospedaliera in regime diurno continuo per l'età evolutiva;
- strutturare programmi formativi per il corpo insegnanti, al fine di migliorare le competenze specifiche ma anche nei progetti sperimentali che si struttureranno in collaborazione con gli operatori e le figure professionali del Centro. Questo intervento di sinergia potrà permettere una migliore integrazione dei bambini anche da un punto di vista delle autonomie sociali;
- condividere l'eventuale necessità di prolungare la permanenza nella scuola primaria degli alunni e quindi di rilasciare documentazione che richieda l'eventuale NON ammissione alla classe successiva (secondo il D.M.62/2017)
- prescrivere ausili idonei ai bisogni dei bambini e supervisionare l'utilizzo in ambito scolastico di detti ausili al fine di garantire un uso adeguato che possa offrire tutti i benefici previsti.

Art. 8

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le parti si impegnano reciprocamente a garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008).

In particolare:

Fondazione si impegna a:

- garantire l'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione dell'Istituto Comprensivo "Daniela Mauro" locali a norma nonché il documento relativo alla valutazione dei rischi, il Piano di Emergenza del Centro Santa Maria al Castello, la programmazione degli adempimenti previsti nel caso di emergenza, l'individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

L'Istituto Comprensivo "Daniela Mauro" si impegna a:

- garantire l'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per i suoi lavoratori, consegnando copia all'RSPP del Centro "S. Maria al Castello" di Fondazione Don Gnocchi la seguente documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi;
 - Nomina RSPP;
 - Nomina MC (se presente);
 - Attestati del personale docente e dei collaboratori scolastici relativi alla formazione sicurezza prevista dall'art.37 del D.Lgs n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
 - Attestati del personale docente e dei collaboratori scolastici relativi alla formazione Antincendio e Primo Soccorso;
 - Eventuale idoneità sanitaria dei lavoratori.
- Fornire i necessari DPI per lo svolgimento delle attività.

Entrambe le parti si impegnano a:

- condividere ed attuare il Piano di Emergenza ed Evacuazione del Centro di Santa Maria al Castello.

Art. 9

Il presente accordo ha validità annuale con decorrenza dall'anno scolastico 2023-2024 e non è tacitamente rinnovabile. Pertanto, per l'a.s. 2024-2025, le parti si impegnano ad accompagnare gli alunni iscritti nella sezione dell'Infanzia e nelle tre pluriclassi della scuola primaria alla prosecuzione dell'obbligo scolastico in altri istituti.

Art. 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione.

Le parti dichiarano di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei.

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli studenti e discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, le parti operano autonomamente in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze e sono soggetti a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016). Specificatamente, l'Istituzione scolastica è Titolare dei dati personali trattati per erogare l'attività educativa-didattica a favore dei propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. La Fondazione Don Carlo Gnocchi è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura riabilitativa-assistenziale ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività previste dalla convenzione.

Art. 11

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti per Fondazione dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, mentre per l'Istituzione Scolastica dalla Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza), nonché rispettivamente dal proprio Codice Etico e Piano Anticorruzione, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, Modelli di Organizzazione 231 e Piano Anticorruzione come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura e se non in contrasto con il proprio modello organizzativo, Codice Etico e Piano Anticorruzione adottato. La violazione del Codice Etico, del modello organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex Art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Fondazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs.117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. L'altra Parte provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto in data,

Per l'USR Lombardia – Ufficio X – AT Milano
Dott. Yuri Coppi

firmato digitalmente

Per la Fondazione Don Gnocchi
Il Direttore dell'Area Territoriale Nord
Dott. Antonio Dennis Troisi

firmato digitalmente

Per l'Istituzione scolastica
Dott.ssa Monica Meroni

firmato digitalmente